

**Pensioni** - Blocco della perequazione automatica - Abrogazione a seguito di pronuncia di incostituzionalità - Ricostituzione pensione e rimborso degli arretrati - Limite al diritto alla rivalutazione introdotto dal Governo - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

**Corte dei Conti - Sez. Giurisdiz. per la Puglia - 14.06.2016 n. 206 - Dr. Dabbabbo - S.C. (Avv. Parabita) - INPS (Avv. Mattia).**

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, del D.L. n. 65/2015, che, nel limitare il diritto alla rivalutazione della pensione - a seguito dell'intervento in materia ad opera della Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015 - prevede un meccanismo di rivalutazione progressivamente proporzionato all'entità delle pensioni in godimento, con il blocco totale solo per quelle di importo superiore a sei volte il minimo INPS, e calibrato secondo criteri di progressività, evitando, così, di disporre quegli automatismi valevoli indistintamente per tutti i pensionati, indipendentemente dall'entità del trattamento pensionistico.*

FATTO - Con ricorso notificato il 16.12.2015, depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 14.1.2016, il sig. S.C., premettendo di essere titolare di trattamento pensionistico n. 18021195, categoria ZZ a carico dell'INPS di importo superiore, nel 2012, ad Euro € 1.405,05 lordi (e nei 2013 ad € 1.443.00), e quindi di aver subito il blocco della perequazione automatica in virtù del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25; che in data 13.10.2015 aveva inviato a mezzo posta elettronica certificata una istanza all'INPS chiedendo la ricostituzione della pensione e il rimborso degli arretrati della perequazione a seguito di intervenuta abrogazione del citato art. 24, comma 25, del D.L. del 06/12/2011 n. 201 ad opera della sentenza n. 70 del 30.04.2015 (1) della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 06.05.2015 n. 18; che in data 20.10.2015 perveniva la comunicazione INPS n. 1600.20/10/2015.201360 con la quale l'Ente rigettava la suindicata istanza sulla base della disciplina introdotta dal Governo che, con il Decreto Legge n. 65 del 2015 (convertito poi in Legge 109/2015), aveva limitato il diritto alla rivalutazione delle pensioni; ha dedotto che l'intervento del Governo è lesivo del diritto alla rivalutazione spettante ai pensionati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale in quanto la rivalutazione spettante ai trattamenti pensionistici secondo il

meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura del 90% mentre secondo la normativa introdotta dal D.L. 65 del 2015 le riduzioni previste per l'indicizzazione per il biennio 2012-2013 fanno sì che l'adeguamento sia irrisorio e fortemente penalizzato rispetto a quanto sarebbe spettato ai pensionati con una piena indicizzazione per il biennio 2012-2013 e una piena applicazione degli effetti che questi avrebbero avuto sul 2014 e sul 2015.

Ha dedotto, inoltre, che tra la somma erogata dall'INPS ex D.L. 65/2015 per il rimborso degli arretrati una tantum nel mese di Agosto 2015, pari ad €. 2.519,00 e il rimborso realmente dovuto residua la somma di € 1.841,17 non versata in suo favore e che la nuova legge non ristabilisce il diritto alla rivalutazione delle pensioni e restituisce solo in minima parte le somme dovute a milioni di pensionati rappresentando ciò una gravissima ingiustizia che ha di fatto privato milioni di pensionati di risorse legittime che potevano utilmente sostenere la ripresa dei consumi e aiutare i primi segnali di ripresa dell'economia ed ha concluso chiedendo di:

A) riconoscere la ricostituzione della pensione e la corresponsione degli arretrati maturati, dell'importo complessivo maturato fino all'effettivo soddisfo pari ad € 1.841,17, o della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ogni altro adempimento necessario spettante, in forza della normativa risultante dalla sentenza n. 70/2015 (1) della Corte Costituzionale, nonché di provvedere per il futuro a corrispondere la rivalutazione automatica del trattamento pensionistico in godimento;

B) per l'effetto condannare l'INPS al pagamento della suddetta somma in favore della ricorrente con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 16.5.2016, nel rilevare che il D.L. n. 65/2015, contestato dal ricorrente si fonda sull'esigenza di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70/2015 (1) della Corte Costituzionale nel dovuto rispetto, però, del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, come indicato nello stesso art. 1 del decreto legge, dopo aver riportato il contenuto delle modifiche apportate da tale norma alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 25, del D.L. del 06/12/2011 n. 201, ha svolto controdeduzioni riguardante un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da altro ricorrente in altra sede e deducendo pure la mancanza di prova del preteso credito pensionistico, l'Istituto di previdenza ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con memoria integrativa depositata in data 6.5.2016 il difensore del ricorrente ha evidenziato che il TAR del Lazio con ordinanza n. 12427/2015 aveva ritenuto necessario acquisire

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro una compiuta relazione dalla quale risultino le esigenze finanziarie indicate nelle premesse del D.L. n. 65/2015, ha dedotto che tale provvedimento legislativo risultava aver largamente disapplicato la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 (1) per non aver riportato le percentuali di rivalutazione delle pensioni a quelle in vigore prima della legge contestata, ha riportato le censure mosse con l'ordinanza n. 37/14/C della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna all'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011 nella formulazione originaria, sostenendo che le stesse censure debbono ritenersi valide anche con riferimento all'attuale formulazione di tali disposizioni come sostituite dall'art. 1 del D.L. n. 65/2015 ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 17 maggio 2016, l'avv. Valentina Parabita per il ricorrente e l'avv. Marcella Mattia per l'INPS si sono riportati agli atti scritti confermando le conclusioni ivi rassegnate.

Il giudizio, all'esito della discussione, è stato definito come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., è stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

DIRITTO - Il ricorso in esame ha ad oggetto la domanda del sig. S.C. diretta ad ottenere la ricostituzione della pensione ed il rimborso degli arretrati della perequazione automatica per effetto dell'abrogazione dell'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011.

Prima della pronuncia n. 70/2015 della Corte Costituzionale la predetta norma disponeva che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".

La Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015 (1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione nella parte in cui disponeva che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Dopo la predetta pronuncia della Corte Costituzionale l'art. 1 del D.L. n. 65/2001 ha previsto che all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 25 è sostituito dal seguente:

“25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.”.

Il ricorrente dopo aver subito il blocco della rivalutazione automatica della pensione in base all'originaria formulazione dell'art. 24, comma 25 del D.L. n. 201/2011, si duole della parziale

rivalutazione della pensione ottenuta in applicazione del modificato art. 24, comma 25, del D.L. 201/2011 ad opera dell'art. 1 del D.L. 65/2015 ritenendo che anche tale ultima disposizione non sia immune dalle censure di incostituzionalità già affermate dalla Corte Costituzionale con riguardo alla originaria norma.

Le suddette censure di incostituzionalità appaiono però manifestamente infondate.

Innanzitutto rileva la sostanziale differente disciplina della materia disposta dall'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011 (censurata con la sentenza del Giudice delle leggi n. 70/2015) - che disponeva il blocco del meccanismo di rivalutazione automatica per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo INPS - rispetto a quella introdotta con il surriportato art. 1 del D.L. n. 65/2015, che prevede invece un meccanismo di rivalutazione progressivamente proporzionato all'entità delle pensioni in godimento, con il blocco totale solo per quelle di importo superiore a sei volte il minimo INPS, e calibrato secondo criteri di progressività, evitando così di disporre quegli automatismi valevoli indistintamente per tutti i pensionati, indipendentemente dall'entità del trattamento pensionistico, che era stato censurato dalla pronuncia della Consulta n. 70/2015.

In sostanza, la nuova normativa appare conforme ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, in quanto basata su "un *discrimen* tra fasce di reddito" - la cui assenza nell'art. 24 c. 25 del D.L. n. 201/2011, aveva indotto, tra gli altri motivi, la Corte costituzionale a dichiararne l'incostituzionalità - ed ispirata a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della "proporzionalità" (art. 36 comma 1 della Cost.), e della "adeguatezza" (art. 38 comma 2 della Cost.) dei trattamenti di quiescenza.

Va poi rilevato che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 1 del D.L. n. 65/2015, oltre alla richiamata modulazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per fasce di importo, ha altresì corrisposto all'ulteriore profilo, censurato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70/2015 (1), relativo alla mancata illustrazione in dettaglio della prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, come può anche rilevarsi dalla prima parte del richiamato articolo.

Va evidenziato al riguardo che il Governo, in conseguenza dei rilevanti effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sentenza costituzionale n. 70/2015 (1), ha quantificato nella relazione tecnica al decreto legge gli effetti della decisione (conseguenti al recupero integrale della deindicizzazione relativa al biennio 2012-2013), al netto degli effetti fiscali, in 17,6 miliardi per il 2015 e 4,4 miliardi nel 2016; alla luce di una stima dell'indebitamento netto tendenziale che sarebbe peggiorata dal 2,5 al 3,6 % del PIL, il Governo è dunque intervenuto con il decreto legge n. 65/2015, che riduce gli oneri sul 2015 dal 17,6 a 2,2 miliardi (sul punto vedasi anche: Ufficio

Parlamentare di Bilancio, Focus tematico n. 4 del 16.6.2015, secondo cui la restituzione disposta dal decreto-legge, pur prevedendo una restituzione assai parziale della mancata indicizzazione pari a meno del 12% del totale, attribuisce oltre due terzi del recupero ai pensionati della classe con importo compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS, così concentrando le limitate risorse nei confronti delle classi di pensionati con trattamenti più bassi).

Va altresì tenuto conto, da un verso, che in base alle regole europee, gli effetti finanziari collegati alla sentenza della Corte costituzionale vanno imputati all'esercizio in cui è stata adottata la pronuncia, e da altro verso che, dall'1.1.2014, è entrata in vigore la legge costituzionale n. 1/2012 che ha riaffermato e rafforzato il necessario rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico.

La disciplina introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 65/2015, limitando l'entità della spesa da destinare alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, e concentrando le scarse risorse disponibili sui trattamenti pensionistici più bassi, secondo criteri di progressività e proporzionalità del sacrificio imposto, ha pertanto tenuto conto anche della necessità di non intaccare equilibri finanziari faticosamente raggiunti, che sarebbero stati inevitabilmente compromessi in assenza di interventi correttivi del meccanismo di adeguamento altrimenti applicabile, stante l'estrema difficoltà di reperire in un brevissimo arco temporale, le risorse necessarie per far fronte all'integrale adeguamento dei trattamenti stessi.

Va anche brevemente ricordato che, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, spetta al legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (ex plurimis: sentenze n. 30 del 2004 (2) e n. 316 del 2010).

Sulla base di quanto innanzi esposto, si ritiene che la norma all'esame, sia espressione della discrezionalità del legislatore, che ha operato un ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, contemperando il diritto costituzionalmente garantito ai pensionati ad un trattamento di quiescenza retto da criteri di "proporzionalità" (art. 36 comma 1 della Cost.), e di "adeguatezza" (art. 38 comma 2 della Cost.), con i principi costituzionali di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui al novellato art. 81 della Costituzione.

Per le considerazioni innanzi esposte, la questione di costituzionalità prospettata dalla parte ricorrente va ritenuta manifestamente infondata (in senso conforme cfr. Corte dei conti, Sez. Lazio n. 491/2015 e n. 503/2015, Sez. Lombardia n. 19/2016, Sez. Liguria n. 15/2016 e n. 23/2016) e conseguentemente il ricorso va respinto.

Stante l'assoluta novità della questione affrontata sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv. 2015, p. 45

(2) Idem, 2004, p. 404